



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/0059/TFNSD-2026-2027
Registro procedimenti n. 0042/TFNSD/2026-2027

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

composta dai Sigg.ri:

Carlo Sica - Presidente
Valentina Ramella - Vice Presidente
Paolo Clarizia - Componente (Relatore)
Maurizio Lascioli - Componente
Roberto Pellegrini - Componente
Carlo Purificato - Componente (Relatore)
Paolo Fabricatore - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza del 15 settembre 2026, a seguito del deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 3649 /1232pf25-26/GC/blp del 12 agosto 2026, depositato il 12 agosto 2026, nei confronti della sig.ra Tiziana Pucci, la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con atto n. 3649/1232pf25-26/GC/blp del 12 agosto 2026 il Procuratore Federale deferiva innanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare:

“la Sig.ra Tiziana Pucci, n.q. di Amministratore Unico e Legale Rappresentante della Ternana Calcio S.r.l., dal 15/09/2025 all'11/12/2025: – violazione degli artt. 4, comma 1 del C.G.S., 20 bis, 7° comma delle N.O.I.F., 32, comma 5-bis del C.G.S., per non aver prodotto, alla C.O.S. (Commissione Operazioni Societarie) nel termine di 15 giorni (scadente in data 25 novembre 2025), ex comma 7 dell'art. 20 bis delle N.O.I.F., la situazione attuale alla data del 10 novembre 2025 degli impegni debitori assunti a partire dalla data di acquisizione e fino al termine della stagione sportiva in corso, per il computo relativo all'entità della fideiussione bancaria da rilasciare ai sensi di quanto stabilito dal 6° comma, lett. A3), dell'art. 20-bis delle N.O.I.F.; – violazione degli artt. 4, comma 1 del C.G.S., 20 bis, 7° comma delle N.O.I.F., 32, comma 5-bis del C.G.S., per aver omesso di vigilare, nella sua qualità di Amministratore Unico e Legale Rappresentante della Ternana Calcio S.r.l., affinché venisse prodotta alla C.O.S. (Commissione Operazioni Societarie) nel termine di 15 giorni (scadente in data 30/09/2025), ex comma 7 dell'art. 20 bis delle N.O.I.F., in relazione all'acquisizione, da parte della FLACLA S.r.l., previo azzeramento e successiva ricostituzione, dell'intero capitale sociale della Ternana Calcio S.r.l., perfezionatasi in data 15 settembre 2025, dalla Sig.ra Laura Melis, nella qualità di Amministratrice unica e Legale rappresentante dell'acquirente FLACLA S.r.l.: A) la documentazione richiesta attestante i requisiti di solidità finanziaria della società acquirente, di cui al 6° comma, lett. A1, dell'art. 20-bis delle N.O.I.F., che, a seguito attivazione, da parte della Commissione, in data 10 novembre 2025, ai sensi del comma 8° dell'art. 20 bis delle N.O.I.F., della procedura di soccorso istruttorio, risulta completa e idonea solo con la produzione, in data 24 novembre 2025 con, da parte della società sportiva, di una integrazione della referenza bancaria contenente l'attestazione del merito creditizio dell'acquirente "non inferiore a B+"".

La fase predibattimentale

Il procedimento trae origine dalla relazione della Commissione Operazioni Societarie (C.O.S.), prot. n. 30347 del 19 maggio 2026, trasmessa alla Procura Federale ai sensi dell'art. 20-ter, comma 8, delle N.O.I.F., con la quale la Commissione ha rappresentato l'esito delle verifiche svolte in ordine all'operazione perfezionatasi il 15 settembre 2025, con la quale la FLACLA S.r.l. ha acquisito l'intero capitale della Ternana Calcio S.r.l., previo azzeramento del capitale per perdite e sua ricostituzione. In pari data la sig.ra Tiziana Pucci era nominata Amministratore Unico e legale rappresentante della società sportiva, carica dalla quale è cessata con atto dell'11 dicembre 2025.

Dalla relazione e dalla documentazione acquisita è emerso che, con p.e.c. del 30 settembre 2025, la società sportiva comunicava l'operazione alla Commissione federale competente (all'epoca la Co.A.P.S., ai sensi dell'allora vigente comma 11 dell'art. 20-bis delle N.O.I.F.), producendo il verbale assembleare, le visure camerali e la documentazione relativa ai requisiti di onorabilità; benché indicata nell'elenco degli allegati, non era invece trasmessa la documentazione attestante la solidità finanziaria dell'acquirente ex comma 6, lett. A1). Con nota del 10 novembre 2025, indirizzata alla società sportiva, la Commissione attivava, ai sensi dell'allora vigente comma 8 dell'art. 20-bis, la procedura di soccorso istruttorio, assegnando il termine perentorio di quindici giorni per la produzione delle referenze bancarie relative all'acquirente e per l'invio di una dichiarazione contenente



l'ammontare degli impegni assunti dalla società sportiva, dalla data dell'acquisizione e fino al termine della stagione, nei confronti dei tesserati, dei dipendenti e dei collaboratori con contratti ratificati dalla Lega, ai fini del computo della fideiussione di cui al comma 6, lett. A3).

In pari data la società trasmetteva l'attestazione rilasciata dalla Banca Fideuram S.p.A. il 26 settembre 2025, precisando che essa non era stata allegata alla p.e.c. del 30 settembre per *“un mero errore di caricamento dei file”*; l'attestazione dava atto di rapporti ordinari senza irregolarità e, *“pur non attribuendo una specifica classificazione”*, di un *“buon merito creditizio”*. Il 24 novembre 2025 la società trasmetteva un'integrazione con la quale la banca specificava che per buon merito creditizio doveva intendersi un merito non inferiore a B+; la Commissione riteneva quindi le referenze idonee. Quanto alla dichiarazione sugli impegni debitori, la società, con p.e.c. del 25 novembre 2025, comunicava di non poter riscontrare positivamente la richiesta, negando un dovere di autocertificazione a proprio carico. La Commissione acquisiva quindi i dati dalla Lega Pro e dalla Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario e, il 20 marzo 2026, comunicava alla società l'importo di euro 3.857.040,00 da garantire ai sensi della lett. A3); la società, con nota del 1° aprile 2026 sottoscritta dal nuovo legale rappresentante, contestava la richiesta e non vi dava seguito.

Nelle more, con sentenza del 17 aprile 2026, il Tribunale di Terni dichiarava l'apertura della liquidazione giudiziale della Ternana Calcio S.r.l. e il Presidente Federale ne revocava l'affiliazione.

Sulla scorta della segnalazione, la Procura Federale iscriveva il procedimento al n. 1232pf25-26 e notificava la comunicazione di conclusione delle indagini del 2 luglio 2026 alla sig.ra Pucci, al sig. Fabio Forti e alla sig.ra Laura Melis. Nell'interesse della sig.ra Pucci era depositata memoria ex art. 123 del C.G.S. con allegata documentazione. La sig.ra Melis conveniva con la Procura Federale l'applicazione di una sanzione ai sensi dell'art. 126 del C.G.S.; per il sig. Forti, non essendosi perfezionata la notifica, la Procura trasmetteva alla Procura Generale dello Sport l'intendimento di archiviazione parziale; nei confronti della società non si procedeva per l'intervenuta revoca dell'affiliazione.

Con l'atto sopra indicato la Procura Federale esercitava l'azione disciplinare nei confronti della sig.ra Pucci. Ritualmente notificati il deferimento e l'avviso di fissazione dell'udienza, la deferita non faceva pervenire memorie nel termine di cui all'art. 85 del C.G.S.

Il dibattimento

All'udienza del 15 settembre 2026, svoltasi in videoconferenza, erano presenti l'Avv. Nicola Pagnotta in rappresentanza della Procura Federale e l'Avv. Carmine Andrea Silvestri in difesa della sig.ra Tiziana Pucci.

L'Avv. Pagnotta, riportandosi integralmente all'atto di deferimento, chiedeva l'irrogazione della sanzione di mesi 4 (quattro) di inibizione. L'Avv. Silvestri svolgeva la propria difesa richiamando le tesi argomentate nella memoria depositata innanzi alla Procura Federale ai sensi dell'art. 123 del C.G.S. e concludeva per il proscioglimento della propria assistita.

Esaurita la discussione, il Tribunale si ritirava in camera di consiglio per deliberare.

La decisione

Va affermata la responsabilità della deferita.

Occorre brevemente tratteggiare il quadro regolamentare. L'art. 20-*bis* delle N.O.I.F. subordina le acquisizioni di partecipazioni nel capitale di società sportive professionistiche, anche *“mediante sottoscrizione di aumento di capitale”*, che determinino una partecipazione non inferiore al 10%, al possesso e alla dimostrazione dei requisiti di onorabilità (comma 5) e di solidità finanziaria (comma 6). Quanto a questi ultimi, l'acquirente deve depositare una lettera di referenze bancarie che attesti rapporti ordinari senza irregolarità e un merito creditizio non inferiore a B+ (lett. A1) e, in caso di acquisizione della maggioranza di una società di Serie C, una fideiussione in favore della Lega Pro a garanzia dei debiti verso tesserati, dipendenti e collaboratori dovuti sino al termine della stagione (lett. A3, introdotta con il C.U. n. 261/A del 30 aprile 2025). Il comma 7 impone il deposito della documentazione entro quindici giorni dall'acquisizione; nel testo vigente all'epoca dei fatti, il comma 8 attribuiva alla Commissione il potere di chiedere *“ai soggetti interessati”* l'integrazione della documentazione carente, con termine aggiuntivo non prorogabile di quindici giorni, e il comma 9 equiparava il mancato adempimento all'assenza dei requisiti; tali disposizioni sono oggi riprodotte nell'art. 20-*ter*, commi 6 e 7, delle N.O.I.F., introdotto con il C.U. n. 131/A del 19 dicembre 2025, con il quale la Commissione Operazioni Societarie è subentrata nelle funzioni della Co.A.P.S. L'art. 32, comma 5-*bis*, del C.G.S. pone tali obblighi a carico degli acquirenti e delle società, e il comma 5-*ter* sanziona il mancato rispetto dei termini *“per il mero ritardo maturato e indipendentemente dalla eventuale successiva regolarizzazione”*; l'art. 4, comma 1, del C.G.S. impone a tutti i soggetti dell'ordinamento federale l'osservanza delle norme federali e dei principi di lealtà, correttezza e probità.

La *ratio* della disciplina è quella di assicurare che chi acquisisce il controllo di una società professionistica sia in possesso dei requisiti posti a presidio della regolarità delle competizioni, consentendo agli organi federali la relativa, tempestiva verifica (Corte Federale d'Appello, SS.UU., decisione n. 0055/CFA-2021-2022 del 3 gennaio 2022; Tribunale Federale Nazionale, Sez. Disciplinare, decisione n. 0285/TFNSD-2025-2026 del 19 giugno 2026).

Quanto ai soggetti onerati, accanto alla responsabilità degli acquirenti e della società interessata dall'acquisizione, la giurisprudenza federale ha costantemente affermato la concorrente responsabilità dei vertici della società sportiva, ai sensi dell'art.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

4, comma 1, del C.G.S., al quale *“può essere ricondotto ogni comportamento di omessa vigilanza, a fronte di obblighi di diligenza qualificata (art. 1176, c. 2, c.c.; art. 2392 c.c.) che gravano sui vertici delle società sportive”*: *“se gli acquirenti e l’ente interessato dall’acquisizione sono i precipui destinatari del precetto, non può escludersi la concorrente responsabilità del vertice della società, che trova origine nella generale cornice dell’art. 4 CGS”* (Corte Federale d’Appello, SS.UU., decisione n. 0055/CFA-2021-2022 cit.; nello stesso senso, decisione n. 0043/CFA-2021-2022 del 17 dicembre 2021; Tribunale Federale Nazionale, Sez. Disciplinare, decisioni n. 0060/TFNSD-2022-2023 del 19 ottobre 2022, n. 0105/TFNSD-2024-2025 del 27 novembre 2024 e n. 0151/TFNSD-2025-2026 del 28 gennaio 2026). L’amministratore della società interessata dall’operazione deve, dunque, vigilare affinché l’acquirente trasmetta tempestivamente alla Commissione la documentazione prescritta, senza che il difficile contesto gestionale nel quale si trovi ad operare lo esoneri da responsabilità (Tribunale Federale Nazionale, Sez. Disciplinare, decisione n. 14/TFNSD-2026-2027 del 29 luglio 2026).

Nel caso di specie, del resto, l’interlocutore della Commissione è stata proprio la società sportiva, che ha comunicato l’operazione, trasmesso la documentazione dell’acquirente e ricevuto la richiesta di integrazione del 10 novembre 2025. Conseguentemente la sig.ra Pucci, in quanto Amministratore Unico e legale rappresentante della Ternana Calcio S.r.l. nel periodo nel quale gli adempimenti contestati dovevano essere ottemperati, era il soggetto tenuto a garantire la completezza e la tempestività dei prefati adempimenti, nonché a prestare alla Commissione la collaborazione dovuta dalla società. Che la deferita non rappresentasse l’acquirente e non fosse titolare del rapporto bancario della FLACLA S.r.l. vale a escludere che le siano ascritti gli obblighi propri dell’acquirente, che infatti non le sono stati contestati, non a esonerarla dalla diversa responsabilità che grava sul vertice della società acquisita.

Sotto il profilo oggettivo, entrambe le violazioni risultano, dunque, documentalmente provate. Quanto alla documentazione di solidità finanziaria, nel termine di quindici giorni dall’acquisizione, scadente il 30 settembre 2025, la società non ha trasmesso la referenza bancaria relativa all’acquirente, pur menzionata nell’elenco degli allegati e già rilasciata il 26 settembre 2025; la referenza è stata prodotta soltanto il 10 novembre 2025, su richiesta della Commissione, e comunque non rispondeva alla prescrizione del comma 6, lett. A1), che richiede l’attestazione di un merito creditizio non inferiore a B+ (Tribunale Federale Nazionale, Sez. Disciplinare, decisione n. 0040/TFNSD-2025-2026 del 10 settembre 2025), divenendo idonea solo con l’integrazione del 24 novembre 2025. Il termine del comma 7 è perentorio (art. 44, comma 6, del C.G.S.) e la richiesta di integrazione della Commissione *“neppure assume alcun effetto sanante della precedente violazione”* (decisione n. 0105/TFNSD-2024-2025 cit., confermata da Corte Federale d’Appello, SS.UU., decisione n. 0080/CFA-2024-2025 dell’8 gennaio 2025). Non giova, in senso contrario, che l’attestazione del 26 settembre 2025 comprovasse già in origine il possesso del requisito e che il suo contenuto dipendesse dalla banca. La violazione contestata attiene alla mancata e poi incompleta produzione nel termine. L’errore materiale nella formazione dell’invio, ammesso dalla stessa società, è per definizione un difetto di diligenza che un amministratore avrebbe potuto rilevare con una semplice verifica della corrispondenza tra l’elenco degli allegati e i documenti trasmessi.

Quanto alla dichiarazione sugli impegni debitori, è pacifico che essa non è stata resa nel termine perentorio scadente il 25 novembre 2025, avendo la società espressamente negato di esservi tenuta. Tuttavia, la garanzia di cui alla lett. A3) presuppone che la Commissione conosca l’ammontare degli impegni assunti dalla società verso i propri tesserati, dipendenti e collaboratori sino al termine della stagione, al netto dei pagamenti effettuati. Si tratta di dati nella disponibilità esclusiva della società sportiva, la cui richiesta rientra a pieno titolo nel potere istruttorio che il comma 8 attribuiva alla Commissione nei confronti *“dei soggetti interessati”*, con termine del quale la Corte Federale d’Appello ha affermato la natura perentoria (decisione n. 0080/CFA-2024-2025 cit.). Il dovere di fornirli discende direttamente dall’art. 4, comma 1, del C.G.S., che impone la leale collaborazione con gli organi federali di controllo, e dall’art. 32, comma 5-bis, del C.G.S. Questo Tribunale ha già affermato, con riferimento ad altra operazione riguardante la medesima società, che *“la valutazione sull’applicabilità della disciplina di cui all’art. 20-bis delle N.O.I.F. è rimessa agli organi federali a ciò preposti, sicché il soggetto onerato è tenuto a conformarsi, salva la facoltà di far valere le proprie ragioni nelle sedi competenti; non può, certo, unilateralmente esimersi dall’adempimento”* (decisione n. 0285/TFNSD-2025-2026 cit.). Né rileva che la situazione patrimoniale della società fosse all’epoca in corso di verifica da parte della società di revisione. La richiesta della Commissione non aveva a oggetto il risultato d’esercizio, bensì gli impegni contrattuali verso i tesserati risultanti dai contratti ratificati in Lega e i pagamenti eseguiti, dati che la Commissione ha infatti potuto ricostruire, sia pure con notevole ritardo, attraverso la Lega Pro e la Commissione indipendente. Il rifiuto ha così pregiudicato la tempestività del controllo, poiché la quantificazione della garanzia, che avrebbe potuto intervenire nel dicembre 2025, è stata comunicata soltanto il 20 marzo 2026, a stagione inoltrata.

Sotto il profilo soggettivo, le condotte sono personalmente riferibili alla deferita, unico organo amministrativo e legale rappresentante della società nel periodo in cui entrambi i termini sono venuti a scadenza. Le iniziative assunte dalla sig.ra Pucci nei confronti del socio unico e, nel dicembre 2025, in relazione allo stato di crisi della società, attengono ai rapporti interni con la proprietà e alla gestione della crisi e non erano alternative agli adempimenti richiesti dall’organo federale, che ben potevano essere assolti nelle more. Correttamente, invece, la Procura Federale non ha addebitato alla deferita la mancata prestazione della garanzia richiesta il 20 marzo 2026, trattandosi di condotta successiva alla cessazione dalla carica e riconducibile ad altri soggetti.

La condotta della sig.ra Pucci integra, pertanto, la violazione degli artt. 4, comma 1, del C.G.S., 20-bis, comma 7, delle N.O.I.F. e 32, comma 5-bis, del C.G.S.

Per quanto concerne il trattamento sanzionatorio, le condotte contestate rivestono apprezzabile gravità, attenendo agli adempimenti



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

posti a presidio del controllo federale sugli assetti proprietari delle società professionistiche e, quanto alla dichiarazione sugli impegni debitori, a un consapevole rifiuto di collaborazione con l'organo di controllo, che ne ha ritardato in misura significativa l'attività in una vicenda nella quale, come dimostrato dalla successiva liquidazione giudiziale della società, la funzione di garanzia a tutela dei tesserati e dei dipendenti si è rivelata tutt'altro che teorica.

Alla luce di tali elementi, e in accoglimento della richiesta formulata dalla Procura Federale, il Tribunale ritiene congrua l'irrogazione della sanzione di mesi 4 (quattro) di inibizione.

PQM

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga alla sig.ra Tiziana Pucci la sanzione di mesi 4 (quattro) di inibizione.

I RELATORI

Carlo Purificato
Paolo Clarizia

IL PRESIDENTE

Carlo Sica

Depositato in data 24 settembre 2026

IL SEGRETARIO

Marco Lai